SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 marzo 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 gennaio 2024, n. **33**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.». (24G00048) *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 9 febbraio 2024.

Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022. (24A01497) *Pag.* 9

DECRETO 9 febbraio 2024.

Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022. (24A01498) . . . . *Pag.* 12

Ministero della salute

DECRETO 7 dicembre 2023.

Integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. (24A01477) . . *Pag.* 14

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Cornovaglia Prima - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (24A01478) . . . . *Pag.* 15
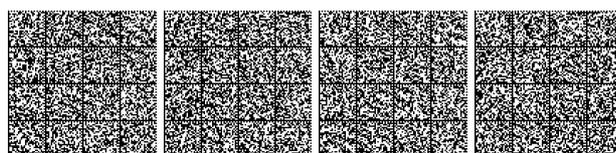
DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Pontedil - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (24A01479). *Pag.* 17

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Stella Polare società cooperativa sociale e di lavoro - Organizzazione non lucrativa di società sociale - (Onlus)», in Santa Marinella e nomina del commissario liquidatore. (24A01499). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Parco Piscinella società cooperativa», in Rutigliano e nomina del commissario liquidatore. (24A01500) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia "Tonia Alessandrini" S.r.l.», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore. (24A01508). *Pag.* 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 12 marzo 2024.

Declassificazione e trasferimento al Comune di Orosei del tratto di S.S. 129 «Trasversale Sarda» dal km 0,000 al km 2,413. (24A01476) . . . . *Pag.* 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 1° marzo 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alendros», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 12/2024)**.** (24A01392) . . . . *Pag.* 23

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Medeoros, Aston, Doryx e Nofrattil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 25/2024)**.** (24A01393) *Pag.* 25

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Mepral» e «Lariam», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 26/2024)**.** (24A01394) . . . . *Pag.* 27

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Atto di modifica del regolamento in materia di vigilanza sulle SIM. (24A01480) . . . . *Pag.* 29

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. (24A01481) . . . . *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metocarbamolo e paracetamolo, «Distem». (24A01501) . . . . *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Binofen» (24A01502) . . . . *Pag.* 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin» (24A01503) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xyzal» (24A01504) . *Pag.* 48

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (24A01482). . . . . *Pag.* 49

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo alla circolare 12 marzo 2024, n. 12 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa dei sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. (24A01483). . . . . *Pag.* 49

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2024, n. **33**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 9, i quali prevedono che le modalità di svolgimento dei cicli didattici per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai corsi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 51062 del 30 novembre 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo le parole: «, aereonavale, speciale» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali).* — 1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:

a) dirige le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;

b) coordina lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive;

c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte;

d) segue l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;

e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia).* — 1. Per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, il Comandante dei corsi si avvale della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito e dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetti presso l'Accademia, i quali partecipano alle esercitazioni militari interne ed esterne.

2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.

3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1.) la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale»;

1.2.) le parole: «e del ruolo aereonavale» sono sostituite dalle seguenti: «- comparti ordinario e aeronavale»;

2) al comma 2, le parole: «e grado» sono sostituite dalla seguente: «giuridico»;

f) all'articolo 9:

1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, è posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale è cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneità e quella di inizio del nuovo anno accademico.»;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Qualora l'assenza o l'inidoneità che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, è collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.»;

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Uditorato).* — 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'uditorato.

2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato è adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto.

3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attività didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attività addestrativa che comporti impegno fisico.

4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non è superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1.

5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;

h) il Titolo IV è denominato «Attività didattiche, addestrative e valutazioni»;

i) all'articolo 14, comma 4, le parole: «ed a docenti militari in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e militari in servizio e in congedo»;

l) all'articolo 15:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati»;

2) al comma 3, le parole: «al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno»;

m) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «e delle competenze informatiche» sono soppresse e le parole: «l'efficienza fisica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'addestramento ginnico sportivo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 è espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneità per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.»;

3) il comma 3 è abrogato;
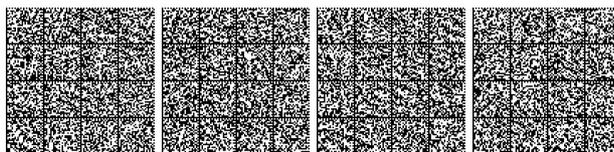
n) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La valutazione dell'attitudine professionale è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti. La valutazione è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attività tecnico-applicative.»;

o) all'articolo 19:

1) al comma 2, le parole: «alla conoscenza delle lingue straniere od alle competenze informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie la cui conoscenza è valutata con giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 16, comma 2»;

2) al comma 3, le parole: «e le competenze informatiche» sono soppresse;

3) al comma 6, le parole: «dirigente del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo ufficio»;

p) all'articolo 21, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia.»;

q) all'articolo 22:

1) al comma 2, la parola: «aereonavale» è sostituita dalle seguenti: «normale - comparto aeronavale»;

2) al comma 4, dopo la parola: «andamento» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera *b)*»;

r) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Valutazione dell'addestramento ginnico sportivo)*. — 1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore dei corsi di formazione di durata pluriennale è assegnato il voto di addestramento ginnico sportivo da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante dei corsi e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati al frequentatore da valutare e da due insegnanti.

2. Per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione dell'addestramento ginnico sportivo.»;

s) all'articolo 24:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

t) all'articolo 25:

1) al comma 1, il periodo: «Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche.» è soppresso;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono compresi quelli relativi alle lingue straniere.»;

u) all'articolo 26:

1) al comma 1, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per:

a) la nomina a ufficiale del ruolo normale - comparto speciale, al termine del corso di formazione, è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione;

b) ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di formazione, è iscritto in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione.»;

v) all'articolo 27:

1) al comma 2, dopo la parola: «insegnamento» sono aggiunte le seguenti: «, nell'addestramento ginnico sportivo»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.»;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

z) all'articolo 28:

1) al comma 1:

1.1.) alla lettera *c)*, le parole: «3° anno del corso di Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «1° anno del corso di applicazione»;

1.2.) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera *c)* e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione;»;

1.3.) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera *c)*, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conse-

guito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;»;
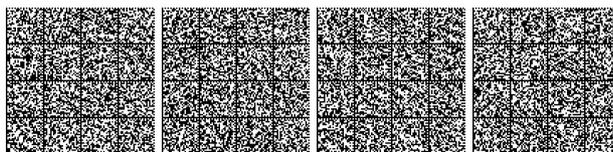
1.4.) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera *c)*, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «inferiore all'anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,»;

aa) all'articolo 29:

1) al comma 1:

1.1.) le parole: «dell'articolo 6, comma 5, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-*bis*, comma 6, lettera *b)*,»;

1.2.) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.»;

2) al comma 2:

2.1.) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso;»;

2.2.) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-*bis*, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;»;

2.3.) la lettera *f)* è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;

4) il comma 4 è abrogato;

bb) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Espulsione)*. — 1. Può essere espulso dall'Accademia l'allievo nei cui confronti è stata adottata:

a) la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) la sospensione disciplinare di cui agli articoli 1357, comma 1, lettera *a)*, e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

cc) all'articolo 31:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualità morali e di carattere necessarie per completare l'*iter* formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonché al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.»;

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di Stato maggiore dell'Accademia»;

dd) all'articolo 33, comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6-*bis*, comma 13,».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *m)*, *o)*, nn. 1) e 2), *r)*, *s)*, *t)*, *v)*, *z)*, n. 1), e *aa)*, n. 1.2).

3. Per le finalità di cui al comma 2, i riferimenti al terzo anno del corso di Accademia e al primo e secondo anno del corso di applicazione, contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, nella formulazione in vigore il giorno antecedente alla data di cui al comma 1, si intendono effettuati, rispettivamente, al 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 94
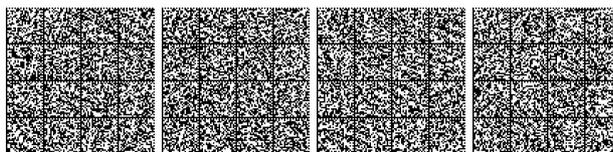
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riportano gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 6-*bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali).* — 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.

3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.

5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.

6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:

a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;

b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.

7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.

8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.

9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale, che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.

10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.

11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera *b)*, e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.»;

«Art. 6-*ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali).* — 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:

a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;

b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.

3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
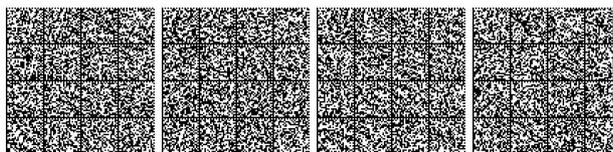
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *b)*, che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.»;

«Art. 9 *(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)*. — 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, individuati dal bando di concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6, 7, 8, 11 e 13.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-*bis*, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

4-*bis*. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96.

— Il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2004, n. 86.

— Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2018, n. 255.

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2020, n. 29.

— Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Note all'art. 1:

— Il titolo del decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.».

— Si riporta il testo degli artt. 2, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31 e 33 del citato decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Bandiera d'Istituto)*. — 1. L'Accademia della Guardia di finanza ha in dotazione la bandiera d'Istituto militare, il cui alfiere è il tenente del *terzo* anno di applicazione più anziano».

«Art. 8 *(Effetti dell'arruolamento)*. — 1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata *biennale* per la formazione di ufficiali del ruolo normale - *comparti ordinario e aeronavale*, all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di "allievo ufficiale", previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza.

2. La qualifica di allievo ufficiale è conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale è equiparato per stato *giuridico* all'allievo finanziere.

3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle università convenzionate con l'Accademia.».

«Art. 9 *(Licenze)*. — 1. Nei periodi di interruzione delle attività formative, l'allievo fruisce di licenza ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente spettanti in relazione alla propria anzianità di servizio.

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi dell'articolo 25 è posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di termine degli esami di seconda sessione sino alla data di inizio del nuovo anno accademico.

5. *L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, è posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale è cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneità e quella di inizio del nuovo anno accademico.*

5-bis. *Qualora l'assenza o l'inidoneità che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, è collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.».*

«Art. 14 *(Programma dei corsi).* — 1. Il programma di ciascun corso è definito dall'ordinamento didattico-addestrativo in relazione agli obiettivi formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale e formazione militare dell'ufficiale della Guardia di finanza.

2. Il documento di cui al precedente comma comprende, specificandone i relativi programmi, le attività didattiche, le attività addestrative interne ed esterne e le attività tecnico-applicative, la pratica ginnico-sportiva e le ulteriori attività necessarie al conseguimento dei previsti scopi formativi.

3. L'ordinamento didattico-addestrativo indica altresì le aree di valutazione ai sensi dell'articolo 16, nonché gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio di ciascun corso.

4. Le attività didattiche sono affidate a docenti civili *e militari in servizio e in congedo*. Le attività addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori qualificati ed a personale militare.».

«Art. 15 *(Consiglio dei docenti).* — 1. Per ciascun corso è istituito un "consiglio dei docenti", presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attività didattiche *o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati.*

2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari:

a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento;

b) formula proposte sull'organizzazione e qualità delle attività didattiche e sui criteri di valutazione;

c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalità di accertamento del profitto ed il calendario delle prove;

d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico.

3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta *all'anno*.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario.

5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.».

«Art. 16 *(Oggetto della valutazione).* — 1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalità riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere, il rendimento nelle esercitazioni militari *e nell'addestramento ginnico sportivo.*

2. *Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 è espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneità per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.*

3. (*abrogato*).».

«Art. 17 *(Valutazione dell'attitudine militare e professionale).* — 1. La valutazione dell'attitudine militare è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva alla vita militare desunta dal senso della disciplina e dal senso del dovere e della responsabilità.

2. *La valutazione dell'attitudine professionale è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti. La valutazione è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attività tecnico-applicative.*

3. La valutazione dell'attitudine militare e dell'attitudine professionale è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.

4. La commissione che valuta l'attitudine militare e professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera *a)*.».

«Art. 19 *(Sessioni d'esame).* — 1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al termine delle attività didattiche, la seconda prima della conclusione dell'anno accademico.

2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito gli obiettivi formativi relativi *alle materie la cui conoscenza è valutata con giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 16, comma 2.* Nel caso di insegnamenti a scrutinio, il voto dello scrutinio è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti con esami a prove successive, l'esame si conclude con l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del rendimento nelle singole prove d'esame.

3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione è rimandato alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo delle tre materie rientrano anche le lingue straniere.

4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale, gli è attribuito un voto pari a 1 trentesimo.

5. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volontà, non abbia potuto essere scrutinato per insufficiente numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione d'esame, è ammesso a sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di cui al comma 3.

6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli esami è determinato da malattia, questa è di volta in volta accertata dal *Capo ufficio* sanitario dell'Accademia. Per gli esami portati a termine il successivo accertamento di malattia non costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di idoneità, nonché di annullamento della valutazione eventualmente già espressa.

7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra causa indipendente dalla sua volontà, rientrare in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante idonea documentazione.».

«Art. 21 *(Commissioni d'esame).* — 1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.

2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza. *In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia.*

3. Qualora gli insegnamenti prevedano più prove d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta.

4. Il voto d'esame è attribuito dalla commissione collegialmente. L'attribuzione della lode è subordinata alla valutazione unanime della commissione stessa.».

«Art. 22 *(Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari).* — 1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita alle capacità ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonché durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attività applicative a contenuto tecnico-operativo.
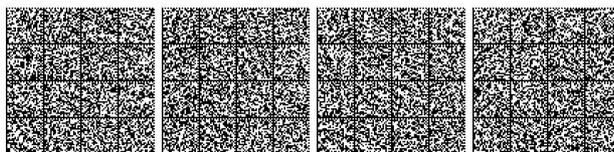
2. Nei confronti degli allievi del ruolo *normale - comparto aeronavale* la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attività addestrative di specializzazione.

3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.

4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera* b)*.».*

«Art. 24 *(Valutazione della conoscenza delle lingue straniere)*. — 1. *Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.*

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)».

«Art. 25 *(Ripetizione dell'anno di corso)*. — 1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'àmbito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso:

a) non ha superato più di tre esami ovvero scrutini in prima sessione;

b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione;

c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi.

1-bis. *Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere* a) *e* b)*, sono compresi quelli relativi alle lingue straniere*

2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si è verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale è iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed è rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.».

«Art. 26 *(Recupero dell'anno di corso)*. — 1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volontà, compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternità o paternità, sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attività di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall'articolo 10, comma 4, è ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività, stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianità dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'àmbito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non può essere superiore a un *quinto* della durata del corso stesso.

2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attività accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente già superati.

3. Ove ricorrano le circostanze di cui al comma 1, l'allievo del corso di durata annuale o inferiore all'anno è ammesso alla frequenza del primo corso utile della medesima natura di quello nel quale si è verificata l'assenza o l'inidoneità. L'ammissione è disposta, a domanda dell'interessato, dal Comandante generale della Guardia di finanza, sempreché ricorrano i requisiti previsti per la partecipazione al relativo concorso. *In tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per:*

a) *la nomina a ufficiale del ruolo normale - comparto speciale, al termine del corso di formazione, è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione;*

b) *ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di formazione, è iscritto in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione.*».

«Art. 27 *(Classificazione annuale)*. — 1. Al termine dell'anno accademico è assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione per la formazione della graduatoria.

2. Il punto di classificazione è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti riportati nell'attitudine militare o professionale, negli esami finali e negli scrutini delle materie di insegnamento, *nell'addestramento ginnico sportivo* e nelle esercitazioni militari in base alle prescrizioni dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto di attitudine militare o professionale partecipa alla formazione del punto di classificazione annuale con coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda sessione, il voto preso in considerazione per la formazione del punto di classificazione annuale è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti in prima ed in seconda sessione.

3. Tale media, espressa in trentesimi, è convertita in centesimi ed è ricavata sino alla frazione di millesimo.

3-bis. *Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.*

4. (*abrogato*)

5. (*abrogato*)

6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi sulla base del punto di classificazione annuale.

7. A parità di punto di classificazione è data la precedenza al frequentatore con il voto più alto in attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore parità, è data precedenza al frequentatore meglio classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno di accademia, in quella redatta al termine del concorso di ammissione.».

«Art. 28 *(Formazione della graduatoria annuale)*. — 1. L'anzianità relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso è determinata come segue:

a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria di ingresso;

b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria formata al termine del 1° anno del corso di Accademia;

c) la graduatoria degli allievi del *1° anno del corso di applicazione* è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;

d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c) *e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione;*

e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c)*, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;*

f) la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c)*, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.*

2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno è inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto:

a) riportato nel concorso di ammissione, per la ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e per il recupero del corso di durata annuale o inferiore all'anno;

b) di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di corso.

2. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, *fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,* all'atto della nomina ad ufficiale è iscritto in ruolo in base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato il corso da ufficiale, l'anzianità relativa viene rideterminata in base alla graduatoria al termine del corso.».

«Art. 29 *(Rinvio)*. — 1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi *dell'articolo 6*-bis*, comma 6, lettera* b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati tali gli allievi che:

a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione è effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;

b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari;

c) al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.

2. Sono altresì rinviati dall'Accademia gli allievi che:

a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso;

c) riportano una inidoneità permanente al servizio. È equiparata ad essa l'inidoneità incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno è ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività;

d) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis*, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;*

e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;

f) (*soppressa*)

g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 26, comma 3.

2-bis*. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.*

3. Il provvedimento di rinvio è adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2.

4. (*abrogato*).».

«Art. 31 *(Procedura di espulsione)*. — 1. *Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualità morali e di carattere necessarie per completare l'*iter *formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonché al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.*

2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimità:

a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facoltà a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie;

b) nomina una commissione, composta dal *Capo di Stato maggiore dell'Accademia*, quale presidente, e da altri due ufficiali.

3. L'allievo è avvisato della facoltà di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni.

4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.».

«Art. 33 *(Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione)*. — 1. Fermo quanto previsto *dall'articolo 6*-bis*, comma 13,* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto.».

Note all'art. 2:

— Per il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, si veda nelle note alle premesse.

24G00048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 febbraio 2024.

Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 *final*);

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popola-

zione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché l'art 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile);
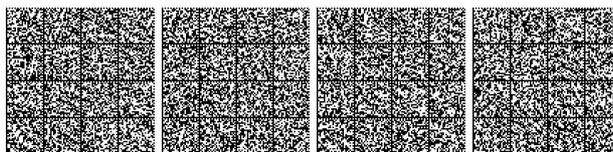
Visto il decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004 apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale è stata estesa l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca;

Vista pertanto la necessità di dare applicazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi *ex post* dei danni nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre più repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicità l'intero territorio italiano;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono volti ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e sono concessi conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento, alle quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente decreto.

2. Per «calamità naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ai mezzi di produzione della pesca e dell'acquacoltura sono i seguenti:

a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi di produzione agricola;

e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Art. 3.

Costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *f)*, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49, paragrafi 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473.

2. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, la perdita di reddito è calcolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49, paragrafo 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA.

4. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* e *f)*, del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.

2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono esclusi dagli aiuti:

a. le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalle calamità in questione;

b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 5.

Finanziamento dell'aiuto

1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:

a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

c) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;

d) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.

2. In relazione alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis* conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 6.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 4 e 49 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 7.

Pubblicazione e relazioni

1. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 312

24A01497

DECRETO 9 febbraio 2024.

Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 *final*);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004, apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale è stata estesa l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 che prevede «sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive ...»;

Visto il Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato *ex ante* e il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi *ex post* dei danni nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui ai capi I e II del decreto legislativo n. 102/2004, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto – o nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto – o nel citato decreto legislativo – siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.

Art. 2.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall'art. 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo I del medesimo regolamento.
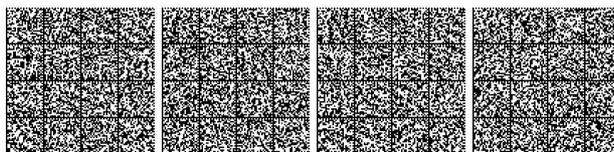
Art. 3.

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali nonché a eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive

1. Sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e in conformità agli articoli 26, 30, 42, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al Capo I del medesimo regolamento.

2. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30% la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:

a) i tre anni precedenti;

b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

3. Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'art. 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

4. Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.

Art. 4.

Beneficiari e casi di esclusione

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale o da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.

2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2473, sono esclusi dagli aiuti:

a. le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 5.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis* conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 6.

Esenzione

1. Gli aiuto di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 4, 26, 30, 42, 44, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 7.

Pubblicazione e relazioni

1. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2473.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 281

24A01498
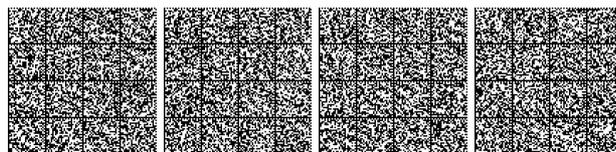
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2023.

Integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;

Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute […] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;

Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua metà, da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione dell'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 febbraio 2022, n. 41 e, in particolare, l'art. 2, relativo alla composizione dell'Osservatorio;

Vista la nota dell'Unione generale del lavoro - UGL Salute, prot. n. 7 dell'8 febbraio 2023, con la quale la predetta organizzazione sindacale ha richiesto l'inserimento di un suo rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;

Vista la nota dell'Associazione nazionale medici INPS – ANMI FEMEPA del 9 marzo 2023, con la quale la predetta associazione ha richiesto l'integrazione di un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;

Vista la nota della Croce Rossa italiana, prot. n. 9508 del 10 marzo 2023, con la quale la predetta organizzazione ha richiesto l'integrazione di un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;

Considerato che le sopracitate organizzazioni ed associazioni rientrano tra le categorie individuate al suddetto art. 2, comma 1, della legge n. 113 del 2020 e, in particolare, UGL Salute e ANMI-FEMEPA tra le «organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» e la Croce Rossa italiana tra le «organizzazioni di settore»;

Considerato che le citate organizzazioni sindacali risultano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore sanità;

Considerate le importanti funzioni che la Croce Rossa italiana svolge in un settore particolarmente sensibile quale quello dell'emergenza-urgenza, svolgendo tra l'altro attività di monitoraggio delle aggressioni occorse ai propri operatori;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 2 del sopracitato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. atti 217/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Integrazione della composizione dell'Osservatorio

1. Per i motivi di cui in premessa, all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2022, dopo le parole «un rappresentante FEDERSANITÀ – Confederazione Federsanità ANCI regionali» sono aggiunte le seguenti parole:

«un rappresentante UGL Salute – Unione generale del lavoro Salute;

un rappresentante ANMI-FEMEPA – Associazione nazionale medici INPS;

un rappresentante CRI – Croce rossa italiana.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 507

24A01477

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Cornovaglia Prima - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0299429 del 2 ottobre 2023, cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2023 che, in applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, all'art. 4, comma 4, consente al direttore generale, dinanzi a «procedure di particolare rilevanza e complessità», di riservarsi la facoltà di procedere autonomamente alla designazione del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista in parola, avv. Salvatore Todi, è stato individuato nel rispetto dei principi di rotazione, tenuto conto delle particolari esigenze di celerità e dell'esperienza maturata come risultante dal *curriculum vitae*;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Salvatore Todi (giusta comunicazione PEC in data 7 febbraio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cornovaglia Prima - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in via Tullio Levi Civita n. 29 - 00146 Roma (RM) (codice fiscale 80436050589), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Todi, nato a Sezze (LT) l'8 agosto 1984, codice fiscale TDOSVT84M08I712K, e domiciliato in Latina (LT) - viale P. Picasso n. 30 - 04100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01478

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Pontedil - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0299472 del 2 ottobre 2023, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Silvia Delbuono, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro, formalizzato con nota prot. n. 0050570 del 22 febbraio 2024, fornito dalla dott.ssa Silvia Delbuono alla richiesta di accettazione del summenzionato incarico, formulata con nota prot. n. 0045490 del 16 febbraio 2024;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pontedil - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in via Celesia n. 18/4 - 16161, Stradario 14960 Genova (GE) (c.f. 01751210996) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Delbuono, nata a Sestri Levante (GE) il 12 agosto 1969 - codice fiscale DLBSLV69M52I693W - e domiciliata in vico Boeri n. 9/3 - 16030 Moneglia (GE).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01479

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Stella Polare società cooperativa sociale e di lavoro - Organizzazione non lucrativa di società sociale - (Onlus)», in Santa Marinella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico RISI dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli

enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancato accertamento, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0299499 del 2 ottobre 2023, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Gaetano Lupoli, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro, formalizzato con nota prot. n. 0049932 del 22 febbraio 2024, fornito dal dott. Gaetano Lupoli alla richiesta di accettazione del summenzionato incarico, formulata con nota prot. n. 0045492 del 16 febbraio 2024;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella Polare società cooperativa sociale e di lavoro - organizzazione non lucrativa di società sociale - (Onlus)» con sede in via Sardegna, 3/A - 00058 Santa Marinella (RM) (c.f. 10052591004) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gaetano Lupoli, nato a Manfredonia (FG) il 2 gennaio 1967, codice fiscale LPLGTN67A02E885Y, domiciliato in via Filippo Civinini, 26 - 00197 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01499

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Parco Piscinella società cooperativa», in Rutigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei Conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0291501 del 26 settembre 2023, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;
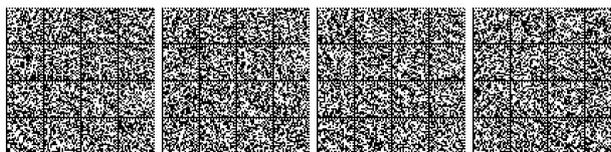
Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Salvatore Lorè, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro, formalizzato con nota prot. n. 0049927 del 22 febbraio 2024, fornito dal dott. Salvatore Lorè alla richiesta di accettazione del summenzionato incarico, formulata con nota prot. n. 0045489 del 16 febbraio 2024;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parco Piscinella società cooperativa», con sede in Via Cavour, 20 - 70018 Rutigliano (BA) (c.f. 03517450726) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Lorè, nato ad Altamura (BA) il 16 luglio 1965, codice fiscale LROSVT65L16A225J, ivi domiciliato in Largo F.S. Nitti, 32 - 70022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2023

Il direttore generale: DONATO

24A01500

DECRETO 13 marzo 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia "Tonia Alessandrini" S.r.l.», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli

enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale Servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 291421 del 26 settembre 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Fabio Rizzo, è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all' attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione prot. n. 51201 del 23 febbraio 2024 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia "Tonia Alessandrini" S.r.l.» con sede in via Ten. Paolo Poli n. 47 - 70056 Molfetta (BA) - c.f. 80031020722, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Rizzo, nato a Taranto (TA) il 19 maggio 1972 (c.f. RZZFBA72E19L049S), e domiciliato in via Veneto n. 116 - 74121 Taranto (TA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01508
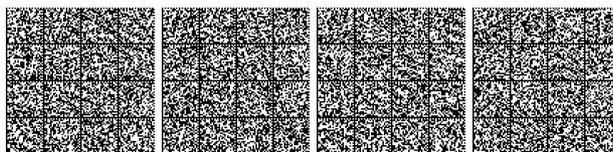
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 marzo 2024.

Declassificazione e trasferimento al Comune di Orosei del tratto di S.S. 129 «Trasversale Sarda» dal km 0,000 al km 2,413.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la nota n. 6480 del 28 aprile 2022 con la quale il Comune di Orosei ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di declassificazione e trasferimento delle competenze al Comune di Orosei del tratto di S.S. 129 dal km 0,000 al km 2,400;

Vista la deliberazione n. 19/49 del 1° giugno 2023 della Regione Sardegna con la quale la giunta regionale ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di declassificazione del tratto della S.S. 129 compreso tra il km 0,000 e il km 2,400 inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su istanza del Comune di Orosei, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992 (recante codice della strada) e degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Vista la comunicazione del 22 giugno 2023, acquisita al n. prot. 886/2024, con la quale la società ANAS ha precisato che il tratto di S.S. 129 da declassificare si estende dal km 0,000 al km 2,413 in corrispondenza dell'intersezione tra la via del Mare e la via Nazionale (intersezione tra la S.S. 129 e la S.S. 125 sul lato orientale);

Visto il parere n. prot. 61/2023 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Terza sezione - nell'adunanza del 5 ottobre 2023, acquisito al n. prot. 12237/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole sulla richiesta di declassificazione e trasferimento al Comune di Orosei del tratto di S.S. 129 dal km 0,000 al km 2,413;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di S.S. 129 «Trasversale Sarda» dal km 0,000 (caposaldo iniziale) al km 2,413 (caposaldo finale in corrispondenza dell'intersezione tra la via del Mare e la via Nazionale - intersezione tra la S.S. 129 e la S.S. 125 sul lato orientale), della lunghezza di km 2,413, è declassificato e trasferito al Comune di Orosei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il Ministro: SALVINI

24A01476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° marzo 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alendros», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 12/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto n. 636 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2001, con il quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alendros» (acido alendronico);

Vista la comunicazione presentata in data 29 ottobre 2021, con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a., in risposta alla nota AIFA prot. n. 115299 del 1° ottobre 2021, di avvio d'ufficio del procedimento di revisione delle condizioni negoziali vigenti, ha sottoposto il dossier per la rinegoziazione del medicinale «Alendros» (acido alendronico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ALENDROS (acido alendronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«70 mg compresse in blister AL/AL» - 4 compresse - A.I.C. n. 029051075 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,31 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36 - Nota AIFA: 79.

Eliminazione del *pay-back* vigente a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023, pertanto l'azienda si impegna a ripianare gli importi relativi alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, in
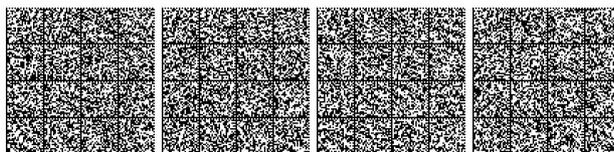
linea con quanto disposto nei provvedimenti di ripiano, che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco.

La società si impegna a rinunciare al ricorso pendente e ad esercitare qualsivoglia azione risarcitoria.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: accordo novativo della determina AIFA n. 679/2020 del 1° luglio 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 9 luglio 2020 che, pertanto, si estingue.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alendros» (acido alendronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01392

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Medeoros, Aston, Doryx e Nofrattil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 25/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2065/2008 del 10 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 dell'8 novembre 2008, avente ad oggetto il medicinale «Acido Alendronico Brunifarma (acido alendronico);

Visto il cambio di denominazione da «Acido Alendronico Brunifarma» a «Aston», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 10 settembre 2009;

Vista la determina AIFA n. 1683/2007 del 30 luglio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2007, avente ad oggetto il medicinale «Acido Alendronico Boniscontro & Gazzone» (acido alendronico);

Visto il cambio di denominazione da «Alendronico Boniscontro & Gazzone» a «Doryx», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 9 ottobre 2007;

Vista la determina AIFA n. 2065/2008 del 10 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 dell'8 novembre 2008, avente ad oggetto il medicinale «Nofrattil» (acido alendronico);

Vista la determina AIFA n. 863/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 213 del 27 agosto 2020, avente ad oggetto il medicinale «Medeoros (acido risedronico);

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società S.F. Group S.r.l. in data 1° ottobre 2021 per la rinegoziazione del medicinale «Medeoros» (acido risedronico);

Vista la disponibilità manifestata dalla società S.F. Group S.r.l., in data 29 ottobre 2021, a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Medeoros» (acido risedronico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 18 gennaio 2022;

Vista la comunicazione del 13 novembre 2023, con la quale la società S.F. Group S.r.l. formula una proposta rinegoziazione del prezzo delle specialità medicinali «Aston» (acido alendronico), «Doryx» (acido alendronico) e «Nofrattil» (acido alendronico);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ASTON (acido alendronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 037444015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,96;

nota AIFA: 79.

Il medicinale DORYX (acido alendronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «70 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 037644010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,96;

nota AIFA: 79.

Il medicinale NOFRATTIL (acido alendronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 038297014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,96;

nota AIFA: 79.

Il medicinale MEDEOROS (acido risedronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 040044012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,31;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,47;

nota AIFA: 79.
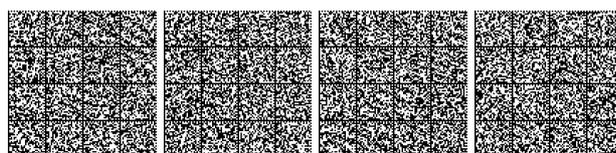
Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al farmaco «Medeoros» (acido risedronico) a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023 e l'azienda si impegna a ripianare il relativo ammontare.

Riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge, delle specialità medicinali «Aston» (acido alendronico), «Doryx» (acido alendronico) e «Nofrattil» (acido alendronico), come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 863/2020 del 7 agosto 2020, della determina AIFA n. 2065/2008 del 10 ottobre 2008 e della determina AIFA n. 1683/2007 del 30 luglio 2007 che, pertanto, si estinguono.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali «Aston» (acido alendronico), «Doryx» (acido alendronico), «Nofrattil» (acido alendronico) e «Medeoros» (acido risedronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01393

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Mepral» e «Lariam», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 26/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione,

i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto n. 369/1998 del 28 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 24 agosto 1998 con il quale la società Bracco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mepral» (omeprazolo), relativo alla confezione avente codice A.I.C. n. 026783098;

Visto il decreto n. 773/1999 del 29 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, con il quale la società Bracco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mepral» (omeprazolo), relativo alla confezione avente codice A.I.C. n. 026783086;

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Mepral» (omeprazolo) dalla ditta Bracco S.p.a. alla ditta Dompè Primary S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2017;

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Mepral» (omeprazolo) dalla ditta Dompè Primary S.r.l. alla ditta Dompè Farmaceutici S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2018;

Visto il decreto n. 460/1992 del 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 16 giugno 1992, con il quale la società Roche S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lariam» (meflochina cloridato);

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Lariam» (meflochina cloridato) dalla ditta Roche S.p.a. alla ditta Cheplapharm Arzneimittel Gmbh, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2018;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2021, con la quale la società Dompè Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Mepral» (omeprazolo);

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Mepral» (omeprazolo) dalla ditta Dompè Farmaceutici S.p.a. alla ditta Cheplapharm Arzneimittel Gmbh, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2022;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale MEPRAL (omeprazolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 026783086 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,12;

nota AIFA: 1_48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 026783098 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,38;

nota AIFA: 1_48.

Il medicinale LARIAM (meflochina cloridato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «250 mg compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 027250024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,59.
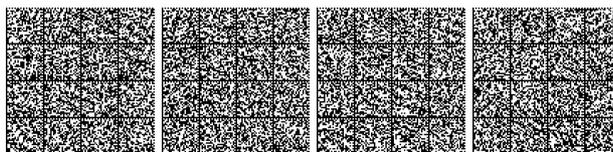
Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al medicinale «Mepral» (omeprazolo) a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023 e l'azienda si impegna a ripianare il relativo ammontare.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 106/2020 del 23 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2020 e della determina AIFA del 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2009, che, pertanto, si estinguono *in parte qua*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali «Mepral» (omeprazolo) e «Lariam» (meflochina cloridato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01394

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Atto di modifica del regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («regolamento (UE) 2017/2402»);

Visto in particolare l'art. 4-*septies*.2 del TUF;

Visto il regolamento (UE) 2017/2402, come modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle «Modalità di implementazione dell'art. 4-*septies*.2 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)»;

Visto il regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Considerata l'esigenza di allineare la vigente disciplina della Banca d'Italia contenuta nel regolamento in materia di vigilanza sulle SIM alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2402;

Considerata l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria con riguardo alle modifiche al regolamento in materia di vigilanza sulle SIM contenute nel presente provvedimento;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione, pubblicato il 27 luglio 2023;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito atto che modifica il regolamento in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022.

L'unito atto di modifica viene pubblicato sul sito web della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il direttore generale: SIGNORINI

ALLEGATO
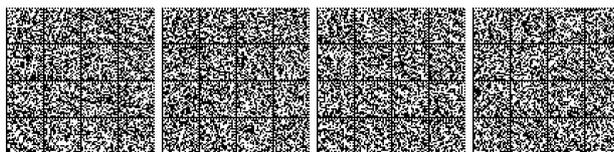
Articolo 1
(Modifiche alla Parte Introduttiva, Titolo I, Capitolo 1)

1. Nella definizione "35", dopo le parole "art. 4, par. 1, punto 12, dell'IFR" il punto è sostituito da un punto e virgola;

2. Dopo la definizione "35" è aggiunta la seguente definizione:

"36. "SECR", il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni.".

Articolo 2
(Modifiche alla Parte Introduttiva, Titolo I, Capitolo 2, Sezione I)

1. Al paragrafo 2, dopo "2-ter, 3;" è inserito il seguente: "4-septies.2;".

2. Al paragrafo 3, dopo "Tit. III," è inserito il seguente: "Cap. 1, Sez. IV e".

Articolo 3
(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3)

Nell'Allegato A, dopo la riga posta al Numero identificativo "6", "Parte I, Tit. III, Cap. 1 - Sez. III", "Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM" è inserita la riga seguente: al Numero identificativo "7", "Parte I, Tit. III, Cap. 1 – Sez. IV", "Notifica delle operazioni di cartolarizzazione". Le preesistenti righe poste rispettivamente, al Numero identificativo "7", "8", "9" e "10" vengono poste, rispettivamente, al Numero identificativo "8", "9", "10", e "11".

Articolo 4
(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1)

Dopo la sezione III è aggiunta la seguente Sezione:

"SEZIONE IV

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SIM effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del SECR quando agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o “promotori” di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del SECR, ma il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che la SIM che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamata a trasmettere alla Banca d’Italia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del SECR ([1]).

([1]) Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022 sulle “Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF”, che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 5.2.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

— Art. 4-*septies*.2 che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui le SIM ad esclusione di quelle di classe 1 come definite dall’art. 1, co.1, lett. *e-bis*) del TUF.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

— “cedente”, il cedente come definito all’art. 2, punto 3) del SECR

— “promotore”, il promotore come definito all’art. 2, punto 5) del SECR

— “prestatore originario”, il prestatore originario come definito all’art. 2 punto 20) del SECR;

— “soggetti vigilati”, banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni;

— “SSPE”, come definita all’art. 2, punto 2 del SECR.

4. Destinatari della disciplina

- Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale:

- alle SIM di classe 1-minus, alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all’albo previsto dall’art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all’art. 60 TUB;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;

— a livello di gruppo, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-minus.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

5. Notifiche alla Banca d’Italia

La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato A. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SIM.

Nelle operazioni in cui partecipano più SIM nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

5.1 Assetti organizzativi e conformità al SECR

La SIM adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della SIM, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SIM per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR.

Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR ([2]); (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

5.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione ([3]).

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la SIM incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al paragrafo 5.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SIM incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ([4]).

5.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

La SIM che agisce come cedente, prestatore originario o promotore è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al paragrafo 5.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la conformità agli artt. da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SIM trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione ([5]); (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocazione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 5.1 ([6]). Nelle operazioni in cui partecipano più SIM nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al paragrafo 5.1.

5.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli artt. da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La SIM è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'art. 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 5.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 ([7]).

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al paragrafo 5.2.

5.5 Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 5. A tal fine, la SIM incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al paragrafo 5.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 5.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SIM incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.
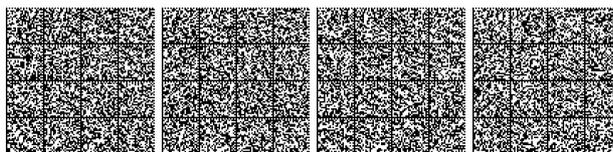
([2]) La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

([3]) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

([4]) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".

([5]) In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

([6]) Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la SIM interviene come cedente, prestatore originario o promotore sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

([7]) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 5.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

6. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati ([8])

L'art. 4–*septies*.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SIM, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine la SIM che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore assume il ruolo di referente della Banca d'Italia ([9]). La SIM riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 6.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR ([10]), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 5.

6.1 Informazioni che la SIM referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

La SIM riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello di dati di cui al paragrafo 5.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra la SIM e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SIM: (i) le informazioni di cui al paragrafo 5.3 in tempo utile per consentire alla SIM di effettuare la notifica dell'operazione ([11]); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo 5.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla SIM le informazioni di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la SIM e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della SIM ([12]).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR la SIM, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

6.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SIM deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al paragrafo 6.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 5 ([13]). Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

([8]) Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 5.

([9]) Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

([10]) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal SECR, mentre l'art. 9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

([11]) Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 5.2.

([12]) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la SIM è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR).

([13]) In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SIM. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al paragrafo 6.1.
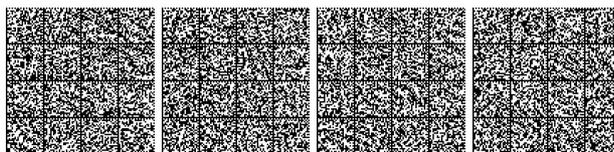
Allegato A

Lettera di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione ________________. Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

____

(*denominazione SIM firmataria*)

____

(*codice SIM firmataria*)

Con riferimento all'operazione ________________, la SIM ________________ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.

- [*in caso di op. pubblica*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ________________.
- [*in caso di op. privata*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE ________________] ________________. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.
- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data	Firma
__________________	__________________________

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, adottate ai sensi del presente provvedimento, si applicano a partire dal 1° luglio 2024.

2. Nel periodo intermedio tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 1° luglio 2024 si applica la Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)".

24A01480

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («regolamento (UE) n. 2017/2402»);

Visto in particolare l'art. 4-*septies*.2 del TUF;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle «Modalità di implementazione dell'art. 4-*septies*.2 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)»;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 («regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»);

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/2402;

Considerata l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria con riguardo alle modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio contenute nel presente provvedimento;

Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione, pubblicato il 27 luglio 2023;

Sentita la Consob;

Emana:

l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

L'unito provvedimento viene pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il direttore generale: SIGNORINI

ALLEGATO
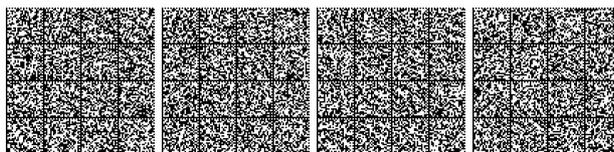
Articolo 1
(Modifiche al Capitolo I del Titolo I)

1. Al paragrafo 1, primo capoverso, dopo il numero 36 *bis*) è aggiunto il seguente:

"36 *ter*) "SECR": Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;"

2. Al paragrafo 1, ultimo capoverso, dopo le parole "nel Regolamento delegato (UE) 231/2013" la parola "e" è sostituita da una virgola e dopo le parole "nel Regolamento delegato (UE) 2016/438" sono aggiunte le seguenti parole: "e nel Regolamento (UE) 2017/2402".

Articolo 2
(Modifiche al Capitolo III del Titolo IV)

1. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo la frase "La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:" è aggiunto il seguente primo alinea:

"- art. 4-*septies*.2 TUF, che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti dall'art. 1, co. 1, lett. q-*bis*), TUF;"

2. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo le parole "dall'allegato IV;" è aggiunto il seguente sesto alinea:

"- dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), che stabilisce obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'art. 2, par. 1, del SECR, e che modifica la direttiva AIFMD e la direttiva UCITS;"

3. È aggiunta la seguente Sezione:

"*SEZIONE IV*
NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR gestiti agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o società veicolo ("SSPE") di operazioni di cartolarizzazione ([8]) ([9]).
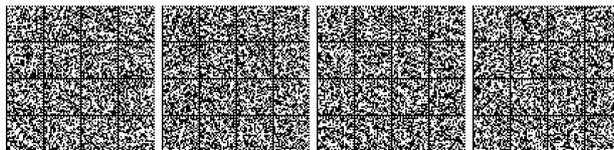
Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che agiscono in uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del SECR ([10]).

([8]) Per le definizioni di "cedente", "prestatore originario" e "SSPE" si rimanda all'articolo 2, punti 2, 3 e 20, del SECR.

([9]) Per quanto riguarda il ruolo di SSPE, la disciplina si applica soltanto nei confronti degli OICR gestiti dalla SGR.

([10]) Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF", che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 2.2.

2. Notifiche alla Banca d'Italia

La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato IV.4.3. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio.

Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

2.1 *Assetti organizzativi e conformità al SECR*

La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR o della SICAV o SICAF, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o SICAF per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene
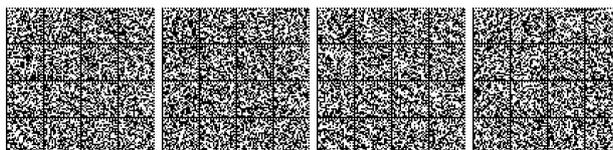
redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR ([11]); (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

2.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione ([12]).

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati ([13]) nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al par. 2.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ([14]).

2.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

La SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio, che agisce come cedente, prestatore originario o SSPE è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione di cartolarizzazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione ([15]); (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto

rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocazione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 2.1 ([16]). Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al paragrafo 2.1.

2.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio notifica alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. *g*), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 ([17]).

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al paragrafo 2.2.

2.5 Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, come cedenti, due o più soggetti vigilati ([18]) (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la

SICAV o SICAF incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

(11) La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

(12) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

(13) Per "soggetti vigilati" si intendono banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

(14) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".

(15) In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

(16) Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio interviene come cedente, prestatore originario o SSPE sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

(17) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 2.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

(18) Cfr. nota 13.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (19)

L'articolo 4–*septies*.2 del TUF stabilisce che, nel caso in cui nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine, la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che svolge il ruolo di cedente, prestatore originario o SSPE assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (20). La SGR o la SICAV o SICAF riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 3.1 sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR (21), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 Informazioni che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve ricevere dal soggetto non vigilato

La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia secondo il modello di dati indicato al paragrafo 2.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di
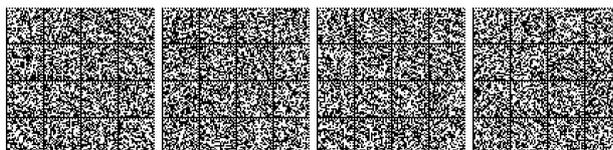
cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF: (i) le informazioni di cui al paragrafo 2.3 in tempo utile per consentire alla SGR o alla SICAV o SICAF di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione ([22]); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo 2.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF le informazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della SGR o della SICAV o SICAF ([23]).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

3.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 ([24]). Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

([19]) Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 2.

([20]) Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente.

([21]) Per i soggetti non vigilati, gli articoli. 5 e 9 del SECR non rilevano; l'articolo 5 si applica esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del SECR; mentre l'articolo 9 si riferisce soltanto ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

([22]) Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 2.2.

([23]) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR).

([24]) In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al paragrafo 3.1.

Articolo 3
(Modifiche al Capitolo III del Titolo V)

1. Alla Sezione I, paragrafo 2, terzo alinea, dopo le parole "per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito" sono aggiunte le
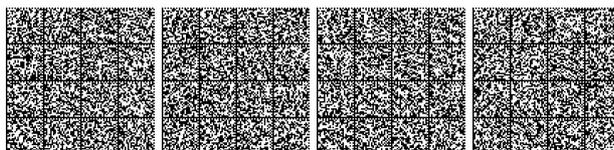
seguenti parole: “il Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (SECR);”

2. Alla Sezione I, paragrafo 5, dopo le parole “valutazione e gestione delle posizioni deteriorate.” è aggiunto il seguente capoverso:

   “Nel caso in cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono il proprio patrimonio abbiano assunto esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e la cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti nel SECR, le SGR, le SICAV o SICAF si attivano e adottano, se del caso, misure correttive nel migliore interesse degli investitori.”

3. Alla Sezione II è aggiunto il seguente paragrafo:

.7 Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni

Gli obblighi per gli OICVM che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

4. Alla Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso, la frase “Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA aperti non riservati che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

5. Alla Sezione V, paragrafo 7, la frase “Si applica la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA chiusi non riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

6. Alla Sezione VI, paragrafo 1, penultimo capoverso, la frase “Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

Articolo 4

(Modifiche agli Allegati)

È aggiunto il seguente Allegato IV.4.3:
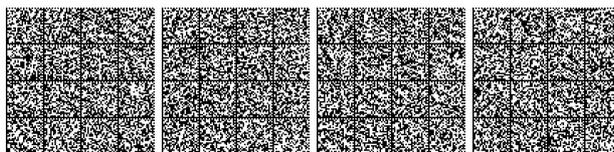
"ALLEGATO IV.4.3

Lettera di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione ________________. Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

____
(*denominazione SGR, SICAV o SICAF firmataria*)

____
(*codice SGR, SICAV o SICAF firmataria*)

Con riferimento all'operazione ________________, la [SGR/SICAV/SICAF] _______________ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.

- [*in caso di op. pubblica*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ________________.

- [*in caso di op. privata*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. ________________, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE ________________] ________________. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data Firma

__________________ __________________________

Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a partire dal 1° luglio 2024.

2. Fino al 30 giugno 2024 la notifica delle operazioni di cartolarizzazione è effettuata secondo quanto previsto nella Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)".

24A01481

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metocarbamolo e paracetamolo, «Distem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 66 dell'8 marzo 2024

Procedura europea n. MT/H/0565/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DISTEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Faes Farma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Maximo Aguirre, 14, Lamiaco, Leiona (Vizcaya), 48940, Spagna.

Confezioni:

«380 mg/300 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050875018 (in base 10) 1JJLNB (in base 32);

«380 mg/300 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050875020 (in base 10) 1JJLND (in base 32).

Principi attivi: metocarbamolo e paracetamolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Faes Farma, S.A. Máximo Aguirre, 14 48940 Leioa – Bizkaia, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabiilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 ottobre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01501

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Binofen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 67 dell'11 marzo 2024

Procedura europea n. CZ/H/0927/001/E/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BINOFEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Società Dr. Max Pharma S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15, Nova Mesto, 11000, Praga.
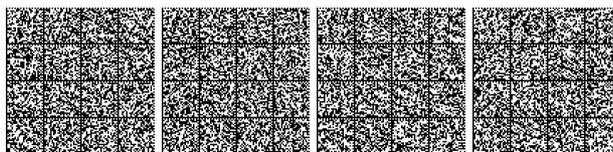
Confezioni:

«20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 050950017 (in base 10) 1JLVW1 (in base 32);

«20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 050950029 (in base 10) 1JLVWF (in base 32).

Principio attivo: ibuprofene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Alkaloid-INT d.o.o. - Šlandrova ulica 4 - Ljubljana-Črnuče 1231, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di Rinnovo europeo (CRD) 9 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01502

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determina IP n. 143 del 7 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE CHRONO 500 mg FILMOM OBALENÉ TABLETY S PREDLZENÝM UVOLNOVANÍM 30 U.P. dalla Repubblica Slovacca con numero di autorizzazione 21/0056/91-S, intestato alla società Sanofi Winthrop Industrie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly Francia e prodotto da - Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarès et Lagrave 33565 Carbon Blanc CEDEX FR-FRANCIA-Sanofi Aventis S.A. Ctra- C-35 (La Batlloria-Hostalric) Km. 63.09 17404 Riells i Viabrea, Girona ES-Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: «Depakin Chrono» «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 038485049 (in base 10) 14QH1T(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sodio valproato 333 mg acido valproico 145 mg corrispondenti a 500 mg di sodio valproato.

eccipienti: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale anidra, silice colloidale idrata, saccarina sodica, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 1500, talco, titanio diossido estratto secco.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare "Depakin"» del foglio illustrativo e nelle etichette come di seguito indicato:

non conservare a temperatura superiore a 25°c. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Aggiungere, inoltre, sull'etichetta del confezionamento primario le seguenti informazioni, in analogia a quanto riportato sul flacone del medicinale estero da importare:

una compressa contiene 333 mg di sodio valproato e 145 mg di acido valproico (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato).

Contiene sodio. Vedere il foglio illustrativo per ulteriori informazioni.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Uso orale.

Trenta compresse divisibili.

Riportare, inoltre, sull'etichetta del confezionamento primario il pittogramma relativo all'avvertenza sull'utilizzo del medicinale in gravidanza.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio Di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E IVAN GESHOV BLVD. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Depakin Chrono» «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 038485049.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Depakin Chrono» «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 038485049.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01503

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xyzal»

Estratto determina IP N.144 del 7 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XYZALL 5 MG, COMPRIMÉS PELLICULÉS 40 COMPRESSE dal BELGIO con numero di autorizzazione BE228505, intestato alla società UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles - Belgio e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051063016 (in base 10) 1JQB78(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di levocetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171) e macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l.- via E. Strobino, 55/57- 59100 Prato;

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Columbus Pharma - via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051063016.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051063016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01504

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Vice segretario generale n. 100 dell'8 marzo 2024.

n. marchio	impresa	sede
57 MO	Bergonzini Giulio	Castelfranco E.

24A01482

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare 12 marzo 2024, n. 12 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa dei sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 marzo 2024, n. 12 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa dei sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 del 16 aprile 2024 alle ore 12,00 del 18 giugno 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 13 marzo 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A01483

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-068) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
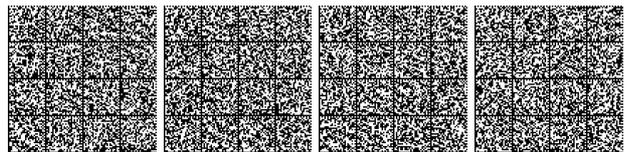
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
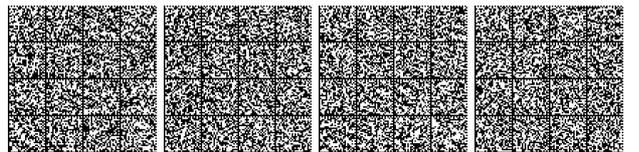
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C